www.adapt.it, 27 settembre 2010

Produttività, detassazione ampia

di Alessandro Corvino

Sì all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% su ogni tipo di retribuzione premiale, comprese le somme erogate per il lavoro straordinario, notturno e a turni, ma solo se tali modalità di organizzazione del lavoro sono funzionali a incrementi produttivi, di competitività e di redditività. Agevolato inoltre in ogni caso il lavoro notturno, sia nei casi in cui prestato nell'ambito della organizzazione ordinaria dell'orario, sia quando è reso da lavoratori non turnisti. È quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la nuova circolare in merito alla interpretazione e alla applicazione dell'art. 2 del d.l. n. 93/2008.
La norma aveva introdotto in via sperimentale e temporanea, per il secondo semestre del 2008, l'applicazione dell'imposta sostitutiva per le somme erogate a fronte di prestazioni di lavoro straordinario, supplementare ovvero rese in funzione di clausole elastiche, nonché agli importi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
L'agevolazione era stata poi prorogata (d.l. n. 185/2009) con esclusivo riferimento alle ipotesi di incrementi di produttività, competitività e redditività, proroga ulteriormente estesa con la finanziaria per il 2010 a tutto l'anno in corso.
Il Welfare e l'Agenzia delle entrate, con la circolare congiunta n. 59/2008 hanno chiarito che la mancata proroga delle disposizioni sullo straordinario, sul supplementare e sulle clausole flessibili del part-time, non precludeva, comunque, l'applicabilità del regime di tassazione laddove le somme, corrisposte anche a tali titoli, fossero riconducibili a incrementi di produttività ovvero agli altri indicatori.
Un passaggio di quella circolare, che, a titolo esemplificativo delle somme assoggettabili faceva riferimento agli straordinari forfetizzati e ai superminimi correlati ad incrementi produttivi, aveva però lasciato aperto il dubbio in merito alla possibilità, negata da alcune letture restrittive, di detassare anche le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario propriamente intese.
La nuova circolare dell'Agenzia, richiamando anche la sua precedente risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, ribadisce invece un'interpretazione estensiva affermando che «è agevolabile lo straordinario riconducibile nella previsione della richiamata lettera c) dell'art. 2 per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività, così come richiesto per le altre retribuzioni premiali previste da tale disposizione. Il vincolo può sussistere sia nell'ipotesi di straordinario cosiddetto forfetizzato, reso dai dipendenti che non sono vincolati dall'orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro». Analogo criterio è richiamato relativamente alle prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.
L'Agenzia risponde anche alle richieste di precisazioni in merito alla prova della correlazione tra straordinario e recuperi di produttività ribadendo, in un'ottica di semplificazione burocratica e di autoresponsabilizzazione delle imprese, che è sufficiente che le somme siano comunque documentabili dall'impresa: ad esempio ci si può avvalere di una comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta ovvero una dichiarazione dello stesso datore di lavoro che attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività.

L'interpretazione ribadita dal fisco lascia, dunque, ampio spazio alla possibilità di avvalersi dell'agevolazione ed incentiva ad accordi in ordine all'organizzazione dei tempi di lavoro volti ad una maggiore efficienza.
Si pensi, ad esempio, al regime degli straordinari, ove la possibilità accordata dal d.lgs. n. 66/2003 alla contrattazione collettiva di indicare a fini contrattuali una minor durata dell'orario normale di lavoro, rispetto alle quaranta ore previste dalla legge, apre all'assoggettabilità all'imposta sostitutiva di un maggior numero di ore lavorate. O, ancora, all'organizzazione del lavoro a turni, su cui pure ha ampio e decisivo margine di intervento la contrattazione collettiva, che – tanto se adottata per la prima volta dall'impresa quanto nel caso in cui questa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione o, avendo un'organizzazione necessariamente articolata su turni in funzione delle esigenze del servizio, vari periodicamente la composizione e la collocazione dei turni – è assoggettabile a detassazione laddove dia comunque luogo a incrementi di produttività.
Risulta agevolato fiscalmente, altresì, il lavoro notturno. L'organizzazione di lavoro su turni, anche notturni, infatti, rappresenta una forma di efficienza organizzativa alla quale l'azienda ricollega il perseguimento di risultati positivi in termini di incremento di produttività: rientrano quindi nell'ambito dell'imposta sostitutiva sia il compenso ordinario, sia la maggiorazione per il lavoro notturno (così come definito dalla contrattazione collettiva) sia nei casi in cui il lavoro notturno è prestato nell'ambito dell'ordinaria organizzazione dell'orario di lavoro su turni, sia quando sia reso da lavoratori non turnisti ovvero sia svolto solo occasionalmente.
Restano infine da definire, anche alla luce di questa interpretazione estensiva, le procedure per consentire ai lavoratori di godere dell'agevolazione con riferimento agli anni pregressi (2008 e 2009) ovvero di richiedere rimborsi, aspetto su cui non è da escludere un nuovo intervento dell'Agenzia.

Alessandro Corvino
Collaboratore Adapt

[*] Il presente articolo è pubblicato anche in *ItaliaOggi*, 25 settembre 2010